

STATUTO

Art. 1) - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

E' costituita per volontà del signor CREMA RENZO, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) la fondazione denominata "FONDAZIONE CREMA RENZO - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE CREMA RENZO - ETS".

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice Civile e da ogni altra normativa tempo per tempo applicabile in materia.

Art. 2) - Sede

La fondazione ha sede in Reggiolo (RE), in Piazza Martiri n. 38.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

Art. 3) - Scopo e oggetto

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, quali:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e sue successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'organizzazione, la gestione e il sostegno di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare riguardo ad attività locali e al territorio del Comune di Reggiolo (RE), della Bassa Reggiana e del fiume Po;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la beneficenza, il sostegno a distanza, l'erogazione di borse di studio, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari od opportuni.

Art. 4) - Volontari e lavoratori dipendenti

La fondazione può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 5) - Durata

La fondazione ha durata indeterminata.

Art. 6) - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione.

La fondazione finanzia la sua attività mediante:

- gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della fondazione,
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della fondazione,

- i redditi derivanti dal patrimonio della fondazione,
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della fondazione,
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati.

La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie della fondazione o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 7) - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad amministratori ed altri membri degli organi della fondazione, lavoratori e collaboratori.

Articolo 8) - Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo
- c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (se nominato)
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo
- e) il Tesoriere
- f) l'Organo di Controllo
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Articolo 9) - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente. La nomina degli organi della Fondazione sarà riservata al Fondatore signor CREMA RENZO fino a quando resti in vita e legalmente capace.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi fra i Consiglieri, e deliberarne la revoca della carica;
- b) nominare l'Organo di Controllo e deliberarne la revoca della carica;
- c) nominare, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e revocarne l'incarico;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi della fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della fondazione;
- f) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della fondazione;
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- i) deliberare in merito allo scioglimento della fondazione ed alla sua liquidazione,
- l) deliberare sull'assunzione e sul licenziamento dei dipendenti e sui relativi trattamenti economici.

Art. 10) - Composizione del Consiglio Direttivo e sua durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, fra i quali sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i discendenti del fratello e delle due sorelle del Fondatore Crema Renzo signori: Crema Ferruccio, nato a Reggiolo (RE) il

3 ottobre 1941, Crema Gianna, nata a Reggiolo (RE) il 14 agosto 1946 e Crema Marisa, nata a Reggiolo (RE) il 21 dicembre 1938.

Potranno far parte del Consiglio Direttivo anche persone estranee, in numero massimo di due, scelti tra coloro che possano apportare un personale contributo alla Fondazione in termini di professionalità e competenze.

I membri del primo Consiglio Direttivo sono nominati dal Fondatore Crema Renzo e così anche quelli dei successivi Consigli Direttivi sino a che il Fondatore stesso sarà in vita e capace di intendere e volere; successivamente i componenti verranno nominati dai membri del Consiglio Direttivo uscente.

Non possono essere nominati alla carica di membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ai componenti il Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta - da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo medesimo anche avuto riguardo ai compiti a ciascuno affidati - oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del loro ufficio e debitamente documentate, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore od in futuro vigente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

In tale evenienza il Consiglio Direttivo, ancorché decaduto, resterà in carica sino alla rielezione dei nuovi membri del Consiglio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà, ove lo ritenga necessario anche avuto riguardo a quanto previsto dal vigente statuto sociale, alla nomina di un nuovo Consigliere in luogo di quello cessato che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 11) - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso spedito mediante mezzo che consenta di comprovarne l'avvenuto ricevimento (es: fax, posta elettronica, raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno pure essere invitati a partecipare il Sindaco del Comune di Reggiolo (RE) e il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Reggiolo (RE), trasmettendo loro l'avviso di convocazione nel rispetto del termine anzi previsto.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (se nominato), in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggio-

ranza dei Consiglieri presenti. Per le deliberazioni relative al compimento di atti di straordinaria amministrazione (intendendosi in ogni caso come tali tutte le operazioni di valore pari o superiore ad Euro 100.000,00 - centomila virgola zero zero) nonché per poter procedere alla modifica dello statuto sociale della fondazione, occorre il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non è ammesso il voto per delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 12) - Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione della fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e della normativa vigente in materia di fondazioni - enti del Terzo Settore;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- e) rappresentare la fondazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 13) - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive richieste per l'amministrazione della fondazione e svolge la funzione di verbalizzazione nelle adunanze del Consiglio Direttivo, salvo che tale funzione non debba essere affidata per legge o su richiesta del Presidente ad un notaio.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14) - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio che il Presidente sottoporrà per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Art. 15) - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di controllo potrà essere, secondo quanto stabilito al momento della nomina dal Fondatore, in sede di costituzione della Fondazione e fin tanto che questi sarà in vita e capace di intendere e volere, e successivamente dal Consiglio Direttivo, monocratico o collegiale, composto in tal caso da tre membri effettivi fra i quali il Presidente e due supplenti.

Il Fondatore e successivamente il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina dell'organo di controllo, determina il compenso spettante a quest'ultimo per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore od in futuro vigente.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C.. Nel caso di organo di controllo collegiale detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa per legge all'Organo di Controllo l'esercizio della revisione legale esso sarà composto da uno o più membri tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

L'Organo di Controllo

- a) vigila sul rispetto dello statuto e della normativa vigente;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- b) verifica ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- c) può procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedendo al Consiglio Direttivo, al pre-detto fine, notizie sulle operazioni della fondazione.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per il funzionamento dell'Organo di Controllo e le sue adunanze si applicano le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 16) - Esercizi e bilanci

La fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi annuali i quali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere redatto il bilancio a norma di legge.

Art. 17) - Libri della Fondazione

La Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora la Fondazione si avvalga dell'opera di volontari deve istituire il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, nel quale devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività al servizio dell'Ente in modo non occasionale.

Art. 18) - Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le intenzioni del Fondatore, a favore di Enti con sede nel Comune di Reggio (RE) o in loro mancanza a favore di Enti del Terzo Settore con sede in Guastalla (RE) o nella provincia di Reggio Emilia per operare a favore della comunità di Reggio, secondo quanto verrà deciso dal Consiglio Direttivo.

(Artt. 22 e 23 D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e Art. 68-ter della L.N.)

Certifico io sottoscritto GIANLUIGI MARTINI Notaio di Novellara iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia che la presente è copia conforme parziale su supporto informatico, rilasciata a norma dell'Art. 2718 C.C., dell'originale cartaceo dell'atto a mio ministero Repertorio n. 133944/26063 in data 17 ottobre 2022, registrato a Reggio Emilia il 24 ottobre 2022 al n. 16930 Serie 1T; atto regolarmente sottoscritto e depositato nei miei rogiti.

Novellara, lì 25 ottobre 2022